



UNIVERSITÀ DI PISA

Progressione economica con requisiti al 31 dicembre 2014  
(DD Prot. n. 45833 del 30/11/2015 – Rep. n. 919/2015)

Corso di formazione – categorie D e EP

**Aspetti organizzativi alla luce della Legge 240/2010  
e dello Statuto d'Ateneo**

23 dicembre 2015

*Ascenzo Farenti*

## Sommario

1. Introduzione – L. 30 dicembre 2010, n. 240 .....	3
2. Organi (L. 240/2010, art. 2).....	4
3. Altri organi (Statuto, art. 11 co. 2) .....	8
4. Il codice etico.....	10
5. Statuto – Art. 21.....	11
6. Statuto – Art. 42.....	11
7. Didattica e ricerca.....	12
8. Interventi in materia di personale universitario.....	14

# Organizzazione dell'Università di Pisa

## **1. Introduzione – L. 30 dicembre 2010, n. 240**

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” (convenzionalmente nota come “legge Gelmini”), ha introdotto una sostanziale revisione di numerosi aspetti organizzativi e funzionali del sistema universitario nazionale.

La legge ha attuato una significativa revisione di tutti i principali aspetti dell’ordinamento delle Università italiane, tra i quali, primariamente l’organizzazione interna (organi di governo, articolazioni delle strutture didattiche e di ricerca, stato giuridico dei professori universitari, sistema di reclutamento dei docenti e ricercatori).

Gli scopi perseguiti sono chiaramente esplicitati dalla legge in esame, che, infatti, reca un espresso riferimento “all’implementazione della qualità e della efficienza degli Atenei, al rafforzamento del collegamento tra la distribuzione dei fondi pubblici e la performance dell’Ateneo, in modo da assicurare un uso efficiente delle risorse anche attraverso la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, all’individuazione di criteri oggettivi da seguire nelle procedure di selezione dei ricercatori e dei professori, riducendo il precariato e garantendo selettività nell’accesso”.

Nel nuovo sistema definito dalla legge di riforma viene affidato al Ministero il compito di stabilire obiettivi ed indirizzi strategici, nel

rispetto, però, dell'autonomia riconosciuta alle Università Italiane, tramite l'ANVUR (Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico istituita nel 2006 che è organo di consulenza del Ministero per la definizione dei requisiti qualitativi minimi delle Università e dei docenti italiani e per la conseguente attivazione, chiusura ed accorpamento dei corsi di studio, nonché per l'eventuale federazione, fusione, aggregazione delle sedi universitarie, ai fini della razionalizzazione dell'offerta formativa).

## **2. Organi (L. 240/2010, art. 2)**

L'art.2 della legge individua una serie di organi, fissando per ciascuno requisiti, numero dei componenti, modalità di scelta, durata in carica, poteri, prerogative ed incompatibilità. La citata disposizione prevede i seguenti organi necessari negli Atenei:

- 1) rettore;
- 2) senato accademico;
- 3) consiglio di amministrazione;
- 4) collegio dei revisori dei conti;
- 5) nucleo di valutazione;
- 6) direttore generale.

L'art.11 dello Statuto dell'Università di Pisa al comma 1 ripete la suddetta elencazione, al comma 2 individua i seguenti ulteriori organi:

- 1) il consiglio degli studenti;
- 2) il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);
- 3) il collegio di disciplina.

## **Rettore**

Al Rettore è attribuita la rappresentanza legale dell'università e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; è, inoltre, responsabile del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

Un'importante novità rispetto alla precedente normativa, dettata dalla volontà di assicurare dopo un ragionevole periodo di tempo il ricambio al vertice, è la non rinnovabilità del mandato avente la durata di sei anni.

In base all'art.12, comma 17 dello Statuto il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori ordinari a tempo pieno nell'ambito dell'Università, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il successivo comma 18 riconosce al rettore la possibilità di nominare dei prorettori, scelti tra i docenti a tempo pieno, attribuendo ad essi compiti e settore di competenza.

## **Senato Accademico**

Al Senato Accademico spetta la competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, ad approvare il regolamento generale di ateneo e, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico.

Il senato, in forza dell'art.13, comma 11 dello Statuto, è composto da: rettore (che lo presiede); 18 docenti, eletti tra professori e ricercatori a tempo pieno, tre per ciascuno dei settori culturali (per ogni settore culturale un rappresentante deve essere un direttore di dipartimento, i

restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore); 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo in ruolo; 4 rappresentanti degli studenti.

### **Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività, di adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, di approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione, in forza dell'art.14, comma 4 dello Statuto, è così composto: Rettore (che lo presiede); 5 componenti interni dell'Ateneo, di cui uno appartenente al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, scelti tra personalità in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale; due componenti esterni dell'Ateneo scelti tra personalità in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale.

La necessaria presenza di membri esterni, molto osteggiata e criticata nel corso dell'*iter* legislativo, rappresenta una sostanziale novità rispetto al previgente ordinamento.

In forza degli artt.13 e 14 dello Statuto il rettore presiede sia il senato accademico sia il Consiglio di Amministrazione ed alle sedute di entrambi partecipano il prorettore vicario e il direttore generale senza diritto di voto.

Un breve inciso: ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, per carica accademica si intende:

- A) quella di Rettore
- B) di componente del S.A.
- C) di componente del C.d.A.
- D) di prorettore
- E) direttore di dipartimento
- F) presidente della scuola interdipartimentale
- G) direttore di centro di ateneo
- H) responsabile di sistema di ateneo.

Il Rettore, i componenti del Senato e del Consiglio non possono ricoprire altre cariche fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato e al consiglio in quanto li presiede e ai direttori di dipartimento limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte.

### **Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. Il collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

### **Nucleo di valutazione**

Il nucleo di valutazione espleta le funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti, nonché quelle di cui all'art.14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.

150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. L'organo è formato da cinque membri di elevata qualificazione professionale, di cui almeno tre esterni all'Università di Pisa e uno eletto dagli studenti.

### **Direttore Generale**

Tra le novità introdotte dalla legge n. 240/10 vi è la sostituzione della figura del direttore amministrativo con quella del Direttore Generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

L'incarico di direttore generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del senato accademico, ed ha durata temporanea non superiore a quattro anni rinnovabile. Al direttore generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. L'art.17, comma 7 dello Statuto prevede che il direttore generale designa tra i dirigenti di ruolo dell'Ateneo un vicedirettore con funzioni di collaborazione, nonché di sostituzione in caso di assenza ed impedimento.

### **3. Altri organi (Statuto, art. 11 co. 2)**

Oltre ai citati organi necessari lo Statuto all'art.11, comma 2 individua i seguenti ulteriori organi:

1) il consiglio degli studenti;

2) il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);

3) il collegio di disciplina.

Il **Consiglio degli studenti** è l'organo rappresentativo degli studenti dell'Ateneo, dotato di autonomia nell'organizzazione e nel coordinamento degli studenti e delle relative rappresentanze. Ha competenze consultive propositive in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, efficienza dei servizi e spazi autogestiti dagli studenti.

Il **Comitato unico di garanzia (CUG)** per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Ateneo, la parità effettiva tra i generi, la diffusione della cultura delle pari opportunità, azioni volte a favorire il benessere organizzativo e l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Al **Collegio di disciplina** è demandato il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti e di esprimere parere vincolante in merito. Il procedimento è dettagliatamente regolato dall'art.41 dello Statuto, che, distingue 2 ipotesi :

1) fatti che possono essere oggetto della sanzione della censura, per i quali il rettore procede all'eventuale irrogazione udito il professore o il ricercatore sottoposto all'azione disciplinare;

2) fatti che possono essere oggetto di sanzioni più gravi della censura (sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, destituzione), per i quali l'eventuale irrogazione spetta al consiglio di amministrazione, a seguito di parere del collegio di disciplina.

In difformità dal sistema precedente, in cui la potestà punitiva nei confronti del personale docente era centralizzata in capo al Consiglio universitario nazionale, la legge n. 240/10 ha operato una sorta di “decentramento disciplinare”, trasferendo ai singoli Atenei la suddetta potestà punitiva.

E’ estranea alla competenza del collegio di disciplina il procedimento disciplinare del personale tecnico amministrativo, che, in base all’art.55-*bis* del d.lgs. n. 165/01, spetta, a seconda della gravità delle infrazioni, al dirigente (per quelle meno gravi) ed all’Ufficio dei procedimenti disciplinari (per quelle più gravi).

#### **4. Il codice etico**

Un breve cenno al codice etico disciplinato dall’art. 40 dello Statuto di Ateneo. Il codice rappresenta la carta dei diritti e doveri morali dei componenti della comunità accademica.

E’ approvato dal Senato Accademico a maggioranza dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione ed è emanato con decreto del rettore. Sulle violazioni delle disposizioni del codice etico, qualora non ricadano nella competenza del collegio di disciplina, decide il senato accademico su proposta del rettore. Le eventuali sanzioni che possono scaturire dalle violazioni suddette sono:

- a) richiamo riservato;
- b) richiamo pubblico.

Le sanzioni ovviamente devono essere commisurate alla gravità dei fatti e tenere conto di eventuali reiterazioni dei comportamenti che le hanno generate.

## **5. Statuto – Art. 21**

Infine, l'art.21 dello Statuto prevede che per il miglior funzionamento dei due fondamentali organi collegiali (senato accademico e consiglio di amministrazione) possono essere istituite commissioni per l'istruzione di tematiche comuni.

## **6. Statuto – Art. 42**

L'art.42 dello Statuto riconosce l'autonomia organizzativa e gestionale dell'Ateneo, demandando al Regolamento generale di Ateneo l'individuazione dei criteri generali di organizzazione delle strutture e dei servizi. Nell'espletamento delle funzioni gestionali il direttore generale si avvale della collaborazione dei dirigenti. Il comma 5 del citato art.42 prevede che l'incarico di direzione di strutture di livello dirigenziale viene conferito, con provvedimento del direttore generale, a dirigenti di ruolo dell'Università di Pisa. Il medesimo comma ammette anche la possibilità di conferire con contratto a tempo determinato incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'Ateneo, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/01.

La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento motivato del direttore generale previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa, reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo.

## **7. Didattica e ricerca**

Per quanto concerne l'espletamento delle funzioni didattiche e di ricerca la legge n. 240/10, al fine di eliminare duplicati di organi e snellire i processi decisionali, nonché di integrare maggiormente le due fondamentali attività universitarie, ha attribuito ai dipartimenti sia le funzioni relative alla ricerca scientifica sia quelle didattiche formative, in precedenza svolte dalle facoltà.

La novità di maggior rilievo introdotta sul tema dalla legge n. 240/10 è, quindi, rappresentata dall'eliminazione delle facoltà.

In base all'art.22, comma 1 dello Statuto il dipartimento è la struttura di base in cui si articola l'Ateneo, avente il compito di promuovere, coordinare e gestire le attività di ricerca e le attività didattiche. L'attivazione e la disattivazione di un dipartimento sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

In base all'art.23 dello Statuto gli organi del dipartimento sono i seguenti:

- 1) direttore;
- 2) consiglio;
- 3) giunta;
- 4) commissione paritetica docenti-studenti.

Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione. E' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al dipartimento. In caso di indisponibilità dei professori ordinari, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. Il direttore dura in carica quattro anni, e non è immediatamente rieleggibile.

Il consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del dipartimento. E' composto da tutti i professori e ricercatori a

tempo determinato e indeterminato afferenti al dipartimento. Fanno inoltre parte del Consiglio:

- a) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento;
- b) una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio afferenti al dipartimento;
- c) una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento;
- d) una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del dipartimento.

La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al consiglio del dipartimento. Fanno parte della giunta: il direttore, il vicedirettore, un rappresentante del personale T/A, un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico fra i professori ordinari, professori associati e ricercatori, comunque non inferiore a due rappresentanti per ogni categoria.

Lo statuto prevede, inoltre, all'art.28 la possibilità di istituire, su proposta dei dipartimenti interessati, una struttura di raccordo, la scuola, per il coordinamento e la razionalizzazione di attività didattiche di due o più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare. L'attivazione della scuola è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

## **8. Interventi in materia di personale universitario**

Meritano qualche cenno, in quanto incidenti sull'organizzazione universitaria in senso lato, alcune importanti interventi in materia di personale universitario operate dalla Legge 240/2010 e dai conseguenti decreti attuativi:

- 1) Sono state apportate rilevanti modifiche allo stato giuridico del personale docente (articolo 6), attraverso la più compiuta definizione degli obblighi accademici, la revisione del regime delle incompatibilità, la previsione di convenzioni per l'uso combinato di docenti su più sedi, l'introduzione di un sistema valutativo per l'attribuzione dello scatto stipendiale;
- 2) E' stata rivista la disciplina dei Settori scientifico disciplinari (art. 15 L 240/2010), con l'introduzione di più ampi settori e macro settori concorsuali (in via di recente ridefinizione con il D.M. 30/10/2015, n. 855);
- 3) E' stata istituita l'abilitazione scientifica nazionale (art. 16). L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori;
- 4) E' stata riformata la materia dei concorsi per l'assunzione di professori di prima e seconda fascia (art. 18) mediante selezioni pubbliche per sede universitaria aperte ai soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e ai professori con la medesima qualifica presso altri atenei; le ragioni della riforma muovono il passo dalla considerazione che il sistema previgente, a scapito della valorizzazione di criteri realmente ispirati ad una valutazione meritocratica, consentiva un sostanziale *favor* per i candidati "interni" sostenuti da gruppi di poter (c.d. baronie) in grado di fornire un significativo vantaggio competitivo.

Il nuovo sistema delineato dalla legge 240/2010, è imperniato sulla abilitazione scientifica nazionale avente una durata di sei anni, conseguita in esito ad una

procedura di selezione dettagliatamente disciplinata dalla legge. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né da alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso Università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24 della legge 240/2010. Da ciò deriva, quindi, che all'abilitazione non consegue l'acquisizione della qualifica di professore, sicché essa non dà alcun diritto all'accesso al servizio essendo esclusivamente preordinata ad assicurare ai candidati selezionati la possibilità di essere chiamati.

- 5) La legge ha rivisto la disciplina degli assegni di ricerca, prevedendo tra l'altro una durata da 1 a 3 anni (rinnovabile) per ciascun assegno e una durata massima complessiva di 4 anni, anche cumulando più assegni;
- 6) Con l'articolo 23 della Legge Gelmini viene superata la vecchia disciplina dei "professori a contratto", con l'introduzione di una nuova disciplina degli incarichi di insegnamento, che tende a limitare la gratuità di questi rapporti al personale docente universitario e a «esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale»;
- 7) Con l'entrata in vigore della legge Gelmini si è anticipato rispetto a quanto previsto dalla Legge Moratti (230/2005) l'esaurimento del ruolo dei ricercatori universitari, con la contemporanea introduzione (art. 24 L 240/2010) dei contratti per ricercatore a tempo determinato junior (triennali rinnovabili per 2 anni) e senior (triennali, non rinnovabili, stipulabili con soggetti che abbiano già fruito dei contratti precedenti o di rapporti assimilati, abilitanti per procedure riservate per posti di professore associato).

Ascenzo Farenti